



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA DELL'APPROVVIGIONAMENTO E LE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE

COMUNICATO IN MATERIA DI STOCCAGGIO STRATEGICO PER L'ANNO CONTRATTUALE DI STOCCAGGIO 2014-2015

In applicazione di quanto stabilito all'articolo 12, comma 11-*ter*, del decreto legislativo n. 164/2000 come modificato dall'articolo 27 del decreto legislativo n. 93/2011, a seguito dell'esame:

- del Documento di valutazione del rischio elaborato ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 994/2010 concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas;
- di quanto emerso nelle precedenti riunioni del Comitato di emergenza e monitoraggio del sistema del gas naturale, di cui all'art. 8 del decreto del Ministro delle attività produttive 26 settembre 2001, che ha esaminato l'impatto di volumi di gas strategico sulle erogazioni dal sistema degli stoccaggi nel periodo di punta stagionale ai fini della determinazione dello spazio di stoccaggio strategico,
- dalle previsioni per l'anno di stoccaggio 2014-2015 delle importazioni in Italia di gas naturale comunicate dai soggetti importatori;

considerato:

- che l'attuale capacità complessiva delle esistenti infrastrutture di stoccaggio é ritenuta idonea a garantire adeguati margini di sicurezza per corrispondere alla domanda di gas dei clienti allacciati a reti di distribuzione del gas, per il periodo di punta stagionale, correlabile a temporanee manifestazioni di temperature eccezionalmente inferiori a quelle osservate negli ultimi venti anni o nel caso di interruzione di almeno trenta giorni della principale infrastruttura di importazione;
- che il Comitato sopra richiamato ha valutato l'impatto sul sistema nazionale del gas esaminando differenti scenari di approvvigionamento e di domanda di gas, nel periodo di punta stagionale, per stabilire il volume complessivo di stoccaggio strategico che, come disposto dall'articolo 12, comma 11-*ter*, del decreto legislativo n. 164/2000 sopra citato, deve essere definito in misura non inferiore al maggiore dei seguenti volumi:
 - a) al volume necessario al fine di poter erogare per almeno 30 giorni continuativi, nel corso di tutto il periodo di punta stagionale, una portata fino al cento per cento della maggiore delle importazioni provenienti dalla infrastruttura di importazione maggiormente utilizzata;
 - b) al volume necessario per le necessità di modulazione in caso di inverno rigido, calcolato per l'inverno più rigido verificatosi negli ultimi 20 anni.



Considerato inoltre:

- l'andamento delle erogazioni dal sistema degli stoccaggi di gas naturale dell'attuale inverno 2013 - 2014;
- l'opportunità di mantenere un adeguato volume di stoccaggio strategico tenendo conto dei volumi che sono stati necessari per:
 - 1) la gestione del fabbisogno durante l'inverno del 2005;
 - 2) l'emergenza climatica dell'inverno 2006;
 - 3) la crisi russo-ucraina del gennaio 2009;
 - 4) l'interruzione delle forniture attraverso la Svizzera dal 23 luglio al 24 dicembre 2010;
 - 5) l'interruzione delle forniture dalla Libia dal 22 febbraio al 13 ottobre 2011;
 - 6) la situazione di crisi del febbraio 2012 gestita con ricorso all'interrompibilità volontaria nel settore industriale e con l'entrata in servizio di centrali termoelettriche a combustibile diverso dal gas;
 - 7) la permanenza di criticità per quanto riguarda l'andamento delle forniture dalla Libia nel corso del 2013;
 - 8) l'insorgenza di difficoltà di trasporto di gas naturale dall'Algeria nei primi giorni di gennaio 2014,
- che sono stati recentemente avviati e in corso di sviluppo nel mercato del gas naturale, sistemi finalizzati a realizzare, con meccanismi di mercato, il bilanciamento delle posizioni di approvvigionamento degli operatori del sistema del gas, anche con ricorso alla c.d. "sessione G-1", con la finalità di mantenere le massime prestazioni di punta del sistema degli stoccaggi da utilizzare in caso di emergenza nella seconda parte del periodo invernale,

si comunica che per l'anno contrattuale di stoccaggio 2014-2015 (1 aprile 2014 – 31 marzo 2015) il volume di stoccaggio strategico è stabilito pari a 4.620 milioni di metri cubi standard¹.

Restano ferme le disposizioni del decreto ministeriale 29 marzo 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 77 del 31 marzo 2012, che definisce la ripartizione dei costi dello stoccaggio strategico tra i soggetti produttori e i soggetti importatori di gas naturale, emanato ai sensi dell'articolo 12, comma 11-*bis*, del decreto legislativo n. 164/2000.

Per quanto riguarda il servizio di stoccaggio strategico, si applica quanto previsto all'articolo 27 del decreto legislativo 1° giugno 2011 e all'articolo 1, comma 3, del D.M. 29 marzo 2012, che stabilisce che i soggetti importatori attraverso gasdotti sono tenuti a trasmettere mensilmente alle imprese di stoccaggio, entro la prima decade di ciascun mese, i dati relativi all'importazione effettuata nel mese precedente, unitamente alle relative attestazioni doganali.

Per quanto riguarda il servizio di stoccaggio minerario rimane valido quanto stabilito all'articolo 9, comma 8, lettera b), della delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 21 giugno 2005, n. 119/05, che prevede l'obbligo da parte degli utenti di comunicare alla stessa Autorità e al Ministero, contestualmente alla richiesta di conferimento della capacità, le richieste a ciascuna impresa di stoccaggio relative alla prestazione del servizio di stoccaggio minerario.

¹ Il metro cubo standard è misurato a pressione di 101315 pascal (Pa) e temperatura di 15°C



Il presente comunicato è pubblicato nel sito *internet* del Ministero e nel Bollettino Ufficiale degli idrocarburi e della geotermia.

Si allega altresì, per conoscenza, la presentazione relativa alla riunione informativa sui criteri di allocazione della capacità per lo stoccaggio riguardo l'anno contrattuale 2014/2015 tenutasi il 23 gennaio scorso presso questo Ministero.

Roma 17 febbraio 2014

Il Direttore Generale
Ing. Gilberto Dialuce